



Comune di Rimini

Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana
U.O. Qualità Ambientale
Ufficio Tutela del Territorio e Valutazioni Ambientali

Via Rosaspina, 7 – 47923 Rimini
Tel. 0541/704709
Fax 0541/704706
www.comune.rimini.it
www.riminiambiente.it

APPENDICE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI – CENTRI DI RACCOLTA (CDR)

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, allegato alla Deliberazione di C.C. n. 29 del 12.02.1998, disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati in applicazione dell'art. 198, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006.

Art. 2 - FINALITÀ

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è disciplinata dal presente regolamento, al fine di assicurarne lo svolgimento nelle varie fasi ed in particolare stabilendo:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 198, comma 2, lettera d) del Decreto;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Decreto.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e in base alle definizioni di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo n. 152/2006, si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- d) conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
- e) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani e assimilati in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti urbani e assimilati eseguita periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- h) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R 13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del Decreto;



- i) smaltimento: qualsiasi operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del Decreto;
- j) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del Decreto;
- k) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- l) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- m) ecopunto ovvero stazione ecologica di base: insieme di contenitori destinati alla raccolta differenziata di diverse tipologie di rifiuti urbani e speciali assimilati, posti in luoghi non custoditi ai quali ha accesso il pubblico;
- n) centro di raccolta (DM 08 aprile 2008): già nota come stazione ecologica, area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati di cui al D.M. 8.4.2008, allegato 1, par. 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Sono custodite e sono accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- o) stazione ecologica mobile (SEM): automezzo attrezzato con contenitori idonei per la raccolta separata per frazioni merceologiche di rifiuti urbani, speciali assimilati da destinare al riutilizzo, al riciclaggio;
- p) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- q) compostiera: contenitore con capienza da 200 a oltre 1000 litri, atto ad ospitare i rifiuti organici per il loro processo di decomposizione e trasformazione in compost. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto organico e nella parte inferiore per togliere il compost già pronto e maturo;
- r) compostaggio naturale in fossa/concimaia: modalità di trasformazione da parte dell'utente degli scarti organici;
- s) utenza domestica: l'unità immobiliare a carattere residenziale e le relative pertinenze;
- t) utenza non domestica: l'unità immobiliare e le relative pertinenze, nonché l'area scoperta utilizzate per l'esercizio di una attività.
- u) sottoprodotti di origine animale: ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art 2 comma 1 lettera a) del Regolamento (CE) 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e s.m.i..

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le modalità contenute nell'allegato A della delibera di C.C. n. 107 del 28 novembre 2013;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del Decreto;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali ad esclusione del coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;



f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Come definito nell'allegato A "*Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi agli urbani*" della delibera di C.C. n. 107 del 28 novembre 2013 l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività non domestiche, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione, avviene ai sensi, dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nelle more dell'adozione di appositi decreti applicativi a livello di normativa nazionale che dovranno definire nuovi criteri di assimilazione.

Sono a tal fine dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della TARES, i rifiuti aventi le caratteristiche quali – quantitative definite negli articoli del citato allegato.

Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi, conferisce l'assimilazione a rifiuto urbano.

A titolo esemplificativo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta per qualità:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura. I trucioli e la segatura sono esclusi dall'assimilazione solo nel caso in cui essi siano raccolti in appositi silos dai quali debbano essere asportati mediante aspirazione.
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Per le utenze non domestiche di grandi dimensioni superiori a 50.000 mq, nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il limite quantitativo provvisorio di conferimento dei rifiuti speciali assimilati al servizio pubblico è fissato da:



Superficie utente * Kd, specifico per ogni categoria tariffaria

Dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è il coefficiente di produzione dei rifiuti di ciascuna attività così come definito all'art. 4.

Il superamento dei limiti quantitativi annui di cui sopra, comporterà la gestione di tali rifiuti come "Speciali". In tal caso l'intero quantitativo prodotto dalle aree oggetto della verifica, deve essere considerato e gestito come rifiuto speciale non assimilato.

Qualora non venga superato il limite quantitativo di cui sopra, il rifiuto sarà considerato assimilato a rifiuto urbano (fatto salvo il rispetto dei criteri qualitativi di cui all'art. 3 e la mancata esclusione dall'assimilazione per fattori di cui all'art.2). La tariffa coprirà il servizio di gestione di tali rifiuti considerati assimilati a rifiuto urbano.

Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso i centri di raccolta del Comune di Rimini, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività:

- di cui all'art. 184 comma 3 lettera b) del Decreto legislativo 152/2006, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni ubicate nel Comune, purché siano conferiti in quantità non superiore a **1 mc/anno/cantiere** e rientrino nel seguente elenco:
 - CER 17 01 07, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 ;
 - CER 17 09 04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*.
- di cui all'art. 184 comma 3, lettera a), e), f) del Decreto legislativo 152/2006, effettuate per piccoli interventi di sfalci e potature su aree pubbliche e private nel territorio comunale. Sarà cura del Gestore del Centro di raccolta definire i limiti quantitativi di conferimento compatibilmente alle disponibilità messa a disposizione dei relativi centri di raccolta. Rientrano nel seguente elenco:
 - CER 20 02 01, rifiuti vegetali costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali.

I sopracitati rifiuti speciali assimilati agli urbani non possono in nessun caso essere depositati nei contenitori stradali ma devono essere conferiti, a cura del produttore, esclusivamente presso i centri di raccolta / stazioni ecologiche indicati dal Gestore come idonee, in ragione dei requisiti strutturali.

Al fine degli accertamenti, per assicurare che tale condizione sia rispettata, il Gestore stabilisce la necessaria documentazione e le modalità per il conferimento, specificandole nel Regolamento Generale di Conduzione per la gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche.

ART.6 - CENTRI DI RACCOLTA/STAZIONI ECOLOGICHE E PIATTAFORME ECOLOGICHE

Il D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i. "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, commi 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche", ha introdotto i requisiti tecnici costruttivi e normativi che si pongono come riferimento ed attuazione per la corretta gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.

Ciò premesso il Piano di Ambito in attuazione del PPGR ne definisce il sistema, il numero la localizzazione ed il loro bacino di utenza.

ART. 6.1 - ACCESSO

Gli utenti del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani nel territorio del Comune di Rimini possono conferire rifiuti Urbani e speciali assimilati in tutti i centri di raccolta attivati nell'ambito territoriale ottimale.

L'accesso all'utenza è consentito solo durante i giorni e gli orari prestabiliti.

Per il Comune di Rimini, rispetto al Piano d'Ambito, sono stati ampliati gli orari di apertura delle stazioni ecologiche come indicato nella comunicazione di Hera del 17 febbraio 2014 prot.n. 22496:



ORARIO STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA VIA MACANNO											
INVERNALE DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO					ESTIVO DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE						
Giorni	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Tot.	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Tot.	
lunedì	8,30	14,15			5,45	8,30	14,15			5,45	
martedì			12,00	17,45	5,45			13,00	18,45	5,45	
mercoledì	8,30	14,15			5,45	8,30	14,15			5,45	
giovedì			12,00	17,45	5,45			13,00	18,45	5,45	
venerdì	8,30			17,45	9,15	8,30			18,45	10,15	
sabato	8,30			17,45	9,15	8,30			18,45	10,15	
domenica											
TOTALE					41,30	TOTALE					43,30

ORARIO STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA VIA NATALONI											
INVERNALE DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO					ESTIVO DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE						
Giorni	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Tot.	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Tot.	
lunedì			12,00	17,45	5,45			13,00	18,45	5,45	
martedì	8,30			17,45	9,15	8,30			18,45	10,15	
mercoledì			12,00	17,45	5,45			13,00	18,45	5,45	
giovedì	8,30			17,45	9,15	8,30			18,45	10,15	
venerdì			12,00	17,45	5,45			13,00	18,45	5,45	
sabato	8,30	14,15			5,45	8,30	14,15			5,45	
domenica											
TOTALE					41,30	TOTALE					43,30

ORARIO STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA VISERBA											
INVERNALE DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO					ESTIVO DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE						
Giorni	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Tot.	Dalle	Alle	Dalle	Alle	Tot.	
lunedì	8,30	14,15			5,45	8,30	14,15			5,45	
martedì			12,00	17,45	5,45			13,00	18,45	5,45	
mercoledì	8,30	14,15			5,45	8,30	14,15			5,45	
giovedì			12,00	17,45	5,45			13,00	18,45	5,45	
venerdì	8,30			17,45	9,15	8,30			18,45	10,15	
sabato	8,30			17,45	9,15	8,30			18,45	10,15	
domenica											
TOTALE					41,30	TOTALE					43,30



ART. 6.2- TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI

Le tipologie dei rifiuti potenzialmente conferibili nei centri di Raccolta sono quelle comprese e definite nell'allegato 1 par. 4 del D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i. nonché quelle definite nel regolamento di assimilazione parte integrante del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Rimini (Allegato A alla delibera di Consiglio Comunale n 107 del 28/11/2013).

Non sono previsti limiti di conferimento salvo quanto espressamente previsto nel presente Regolamento.

Tipologia e quantità conferibili potranno differenziarsi in ragione delle caratteristiche strutturali di ogni singolo centro di raccolta.

Il Gestore è tenuto in questo a comunicare ed ad esporre presso ogni centro di raccolta l'elenco delle tipologie effettivamente conferibili nonché i limiti gestionali per conferimento eventualmente adottati.

ART. 6.3 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore è tenuto a:

- osservare tutte le prescrizioni previste nel D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- redigere un Regolamento di gestione dei centri di raccolta in otteperanza alle prescrizioni del D.M. ed a recepimento del presente regolamento e di quello di assimilazione;
- esporre il Regolamento di gestione.
- provvedere all'apertura e alla chiusura degli ingressi secondo gli orari previsti per il conferimento degli utenti;
- fornire all'utente tutte le indicazioni necessarie al corretto conferimento;
- supportare l'utente, qualora lo richieda, durante le operazioni di scarico e di carico;
- effettuare, ove richiesto, le operazioni di identificazione e pesatura;
- verificare il corretto conferimenti all'interno dei contenitori;
- provvedere alla pulizia e all'ordine dell'area interna della Stazione e della piattaforma e al decoro delle strutture presenti;
- provvedere alla rimozione di eventuali materiali /rifiuti abbandonati abusivamente nei pressi dell'ingresso e/o nelle area di pertinenza;
- provvedere alla manutenzione del verde nelle aree interne ed in quelle esterne ove considerate di pertinenza;
- rilasciare i documenti di accompagnamento nei casi in cui siano previsti.

I materiali raccolti saranno avviati a riciclo e/o recupero per materia a cura del Gestore alle condizioni contenute nel contratto di servizio.

